

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2593 del 30/05/2019
Oggetto	REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ECOSISTEMA DEL MONTE ALFEO - CAMPI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA DUE PUNTI DI PRESA IN COMUNE DI OTTONE (PC), LOC. CAMPI, - USO CONSUMO UMANO e DOMESTICO - PROC. PC18A0049 - SINADOC 26441/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2665 del 29/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e

Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- in data 16/08/2018 (prot. n. 12675 in pari data), il sig. Domenico Campanella, C.F. CMP DNC 51F25 D969E, in qualità di legale rappresentante del Consorzio per la tutela dell'ecosistema del Monte Alfeo – Campi, CF 01365570330, ha presentato istanza di concessione, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001 per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee, codice di procedimento PC18A0049, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 punti di presa ubicati in Comune di Ottone (PC), Loc. Campi;
 - ubicazione dei prelievi: sorg. Senga, profondità Pozzo: -0,6 m, foglio 65 mappale 53 – sorg. Ramoglia, Profondità Pozzo: - 0.6 m, foglio 64 mappale 538, su terreni di proprietà privata;
 - destinazione della risorsa ad uso acquedottistico per consumo umano e domestico;
 - portata media di esercizio pari a 0,5 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente richiesto pari a 11.000 m³/anno;
 - condotta acquedottistica con due attraversamenti di area demaniale di Rio Cuccoli;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 375 del 28/11/2018 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “consumo umano”;

ACCERTATO:

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in concessione;
- che la derivazione ricade entro il perimetro del SIC/ZPS IT4010012 "Val Boreca, Monte Lesima";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001, ma che ATERSIR, con nota prot. ARPAE n. 18272 in data 23/11/2018, ha evidenziato che sussistito le condizioni per l'estensione del Servizio Idrico Integrato ad alcune frazioni servite dall'acquedotto in oggetto e pertanto ha chiesto di rilasciare la concessione con raggio temporale limitato, al fine di poter dal corso all'iter amministrativo necessario al superamento della gestione esistente;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai seguenti Enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Provincia di Piacenza con nota prot. ARPAE n. 17464 in data 8/11/2018;
- AUSL di Piacenza con nota prot. ARPAE n. 17930 in data 19/11/2018;
- esito positivo della pre-valutazione d'incidenza espletata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Regione Emilia-Romagna con nota prot. ARPAE n. 17669 in data 13/11/2018;
- nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza assunto al protocollo n. 22119 in data 11/02/2019;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2019;
- ha versato in data 23/05/2019 la somma pari a 653,49 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della

concessione codice pratica PC18A0049;

RITENUTO inoltre che la presente concessione possa soddisfare e sostituire le istanze cod. PC06A0006 e PC06A0007 precedentemente avanzate dal Consorzio per la tutela dell'ecosistema del Monte Alfeo – Campi, ma non istruite;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio per la tutela dell'ecosistema del Monte Alfeo – Campi, CF 01365570330 fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC18A0049, ai sensi dell'art. 5 e ss, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 punti di presa ubicati in Comune di Ottone (PC), Loc. Campi;
 - ubicazione dei prelievi: sorg. Senga, profondità Pozzo: -0,6 m, foglio 65 mappale 53 – sorg. Ramoglia, Profondità Pozzo: - 0.6 m, foglio 64 mappale 538, su terreni di proprietà privata;
 - destinazione della risorsa ad ad uso acquedottistico per consumo umano e domestico;
 - portata media di esercizio pari a 0,5 l/s;
 - volume d'acqua concesso pari a 10,232 m³/anno;
 - condotta acquedottistica con due attraversamenti di area demaniale di Rio Cuccoli;
 - corpo idrico interessato: cod. 6390ER-LOC1-CIM nome: M Alfeo - M Lesima;
2. di stabilire che la concessione è valida **fino al 31/12/2028**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/05/2019;
4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2019 quantificato in 490,12 euro, in ragione di nove ratei mensili, è stato pagato;
5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 653,49 euro è stata versata;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al Consorzio per la tutela dell'ecosistema del Monte Alfeo – Campi, CF 01365570330.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'acquedotto è sito in Comune di Ottone (PC), e interessa gli abitati di Campi, Botraia, Sorba, La costa, Aglio, Cabosa, Casa Cuccoli e San Lorenzo.
2. E' caratterizzato da due punti di presa sotterranei: Senga (quota 922 m s.l.m. fg. 65 mp. 53) e Ramoglia (quota 858 m s.l.m. fg. 64 mp. 538).
3. Da entrambi i punti di presa l'acqua è raccolta in vasche di accumulo e poi distribuita per gravità attraverso la rete acquedottistica che, nel caso della presa di Ramoglia attraversa in due tratti il Rio demaniale denominato Cuccoli.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso acquedottistico per consumo umano e domestico.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata media di esercizio pari a l/s 0,5 e nel limite di volume complessivo pari a 10.232 m³/annui
3. Il prelievo avviene dal corpo idricocod. 6390ER-LOC1-CIM nome: M Alfeo - M Lesima .

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per i due attraversamenti dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004).
3. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 653,49 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, dovrà provvedere, a norma dell'art. 19 comma 2 lett. n) del RR 41/01 e come disposto dal punto 3.2.1(D) dell'allegato N5, alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 2/7/2010, dal Consiglio Provinciale di Piacenza alla *"installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata"*: I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità deputata al controllo ed eventualmente trasmessi alla medesima secondo modalità che verranno in seguito rese note.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione

dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI ESPRESSE DALL'AUSL

1. Dovrà essere presentato all'AUSL un programma di controllo e manutenzione della struttura;
2. Dovrà prima dell'utilizzo a scopi potabili, essere stilato un piano di autocontrollo analitico interno;
3. Dovranno essere istituite e mantenute le zone di tutela assoluta e relativa previste dal D.lgs 152/2006 art. 94.

ARTICOLO 9 - PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Saranno a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalla competenti Autorità idrauliche) che in dipendenza della concessione siano opportune o necessarie per la conservazione dei beni concessi e la salvaguardie del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
2. Sarà a totale ed esclusivo carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali ambiente e cose, restando le Autorità idraulica e concedente espressamente sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
3. La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 198 della L.R 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
4. La revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, ovvero ad apportare le modifiche necessarie all'opera, nel termine che gli verrà fissato dalle Autorità idraulica e

concedente.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

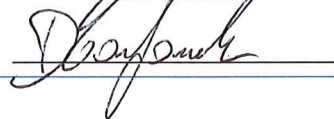
Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

IL sottoscritto Domenico Campanella, C.F. CMP DNC 51F25 D969E, in qualità di legale rappresentante del Consorzio per la tutela dell'ecosistema del Monte Alfeo – Campi, CF 01365570330, **presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

in data 24 / 05 / 2019

Firma per accettazione

Il concessionario



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.